

EUR



N. 1624/18	Sent.
N. 9138/17	R.G.
N. 9646/18	Cron.
N. 1761/18	Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN VERONA

SENTENZA

nella causa civile iscritta al NRG 9138/2017 - promossa con atto di citazione da:


[REDACTED] NICOLETTA con l'avv. **[REDACTED]**

Contro

ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED co. EUI LIMITED costituitasi
in giudizio tramite mandato irrevocabile di rappresentanza ex art. 77 cpc oltreché
sostituto processuale di:

AXA ASSICURAZIONI SPA, pure intervenuta in proprio – con l'avv. Paolo De
Leo

[REDACTED] – contumace



Oggetto: responsabilità da sinistro stradale

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione alle eccezioni processuali sollevate e ribadite da parte attrice - devesi decidere innanzitutto sulla questione preliminare della ammissibilità dell'intervento in giudizio di GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, anche dello scrivente giudice.

Nel caso di specie Axa Assicurazioni Spa (Compagnia del danneggiato - attore) dichiara di costituirsi quale mandataria, in forza di un mandato irrevocabile con rappresentanza, quindi in nome e per conto, di Admiral Insurance Company co. Eui Limited - compagnia del responsabile civile evocata in giudizio, nonché di intervenire in nome proprio ai sensi della convenzione CARD fra compagnie assicuratrici.

La Suprema Corte precisa che la costituzione in giudizio in nome e per conto di ... può avere la sua fonte contrattuale solamente in un mandato che conferisca insieme il potere sostanziale e processuale con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, conformemente all'istituto del mandato con rappresentanza ex art. 1704 cod. civile.

In materia di convenzione CARD, deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio della Compagnia gestitaria in nome e per conto della Compagnia del responsabile

civile, costituzione che trova fondamento nelle disposizioni processuali di cui all' art. 77 c.p.c.

La Suprema Corte giunge alla predetta conclusione precisando che la Compagnia gestiona agisce non in proprio, bensì quale mandataria della Compagnia mandante, a tutela di un diritto di quest'ultima. Ne deriva che le conseguenze di una eventuale sentenza di condanna si produrrebbero solo nella sfera giuridica della mandante, sicché il mandato conferito non viola alcun precetto normativo (si pensi al diritto del danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile civile), in quanto il danneggiato continuerà a far valere il suo diritto sempre e soltanto nei confronti della mandante. In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la *legitimatio ad processum* del rappresentante e il relativo accertamento – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 ottobre 2016, n. 20408

Sulla questione preliminare processuale in oggetto – il sottoscritto Giudice di Pace – rileva che la recente giurisprudenza del Tribunale di Verona e specificamente alle sentenze, n. 489/2018 del Tribunale di Verona - Dott. Camilla Fin e n. 309/2016 del Tribunale di Verona – Dott. Silvia Rizzuto - che costituiscono l'ultimo ragionato orientamento in materia del Tribunale scaligero, propende in modo deciso per la inammissibilità dell'intervento o della costituzione in giudizio in base alla Convenzione CARD, della Compagnia gestiona.

In tale direzione è anche l'orientamento attuale dell'Ufficio del giudice di pace.

Dette sentenze e la loro motivazione sono qui espressamente richiamate “per *relationem*”; esse rilevano che la procura generale di conferimento del mandato (sostanziale) alla gestiona, è limitato alla “ gestione e liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 141 e 149 Codice delle Assicurazioni”, nel mentre qui parte attrice ha agito con azione diretta ex art. 144 C.A.

Altra considerazione attiene al conflitto di interessi in cui si verrebbe a trovare il danneggiato, minato nella propria libertà di scelta se agire in via diretta o con la procedura di indennizzo diretto, in quanto nella prima ipotesi si troverebbe quale controparte la propria Compagnia assicuratrice, costituita in rappresentanza di quella del danneggiante, nel mentre proprio optando per tale procedura (a discapito dell'indennizzo diretto) intendeva evitarla.

Va pertanto ritenuta illegittima e inammissibile la costituzione in giudizio di Axa Assicurazioni Spa., quale mandataria con rappresentanza di Admiral Insurance.

Pertanto va altresì dichiarata la contumacia della stessa Admiral Insurance., alla quale – visto l'art. 182 cpc - va assegnato un termine per costituirsi regolarmente in giudizio.

“L'art. 182, secondo comma, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "extunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.”

(Cassazione civile, **Sez. Unite**, sentenza n. 9217 del 19 aprile 2010)

Dichiara altresì la contumacia di [REDACTED], precedentemente non dichiarata. .

Visto l'art. 182 c.p.c. assegna a parte convenuta Admiral Insurance , rilevato il difetto di rappresentanza, termine fino al **30.11.18** per sanare la costituzione in giudizio.

Rinvia la causa all'udienza del **21.01.19** ad ore **9.00** per gli incombenti ex art. 320 cpc .

P.Q.M.

- dichiara inammissibile l'intervento e la relativa la costituzione in giudizio di AXA ASSICURAZIONI SPA;

- dichiara la contumacia di ADMIRAL INSURANCE e di [REDACTED]

- assegna a parte convenuta ADMIRAL INSURANCE termine fino al **10.12.18** per sanare la costituzione in giudizio;

- rinvia la causa alla udienza del **04.03.19** ad ore **9.00** per gli incombenti ex art. 320 cpc; .

- spese compensate.

Così deciso in Verona addì 12.10.18

Il Cancelliere

Il GDP
avv. Franco Guidoni

Ufficio del Giudice di Pace di Verona
DEPOSITATO OGGI
15 OTT. 2018
Il Cancelliere B.
Marco Della Brina